



275813

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Emergenza COVID-19.

Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento e del Consiglio del 25 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 165 del 27 maggio 2020, in vigore dal 4 giugno 2020, recante *"misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti"*

Disposizioni del Regolamento 2020/698 che i paesi membri dell'unione europea hanno deciso di non applicare. SEGUITO

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
 - AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
 - ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
 - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
 - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
 - ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
 - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
 - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
- e, per conoscenza,
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale ROMA
 - AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
 - AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

Facendo seguito alla circolare n. 300/A/4100/20/115/28 del 10 giugno 2020, si segnala che sulle Gazzette ufficiali dell'Unione europea C 190 I del 8 giugno, C 193 I del 9 giugno e C 200 I del 15 giugno 2020 (allegate in copia alla presente), sono state pubblicate ulteriori comunicazioni da parte della Polonia, Danimarca, Germania, Slovenia e Belgio per informare la Commissione europea di aver deciso di non applicare alcune disposizioni del Regolamento (UE) 2020/698, come previsto dalle norme dello stesso Regolamento.

Pertanto, è stato aggiornato lo schema inviato con la circolare indicata in premessa, che si allega nella nuova versione alla presente.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Forgiare

REGOLAMENTO (UE) 2020/698 - DISPOSIZIONI NON APPLICATE DAGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE

STATO MEMBRO UE	Art. 3 paragr. 1 (Validità patente di guida)	Art. 4 paragr. 1 (Ispezione periodica del tachigrafo)	Art. 4 paragr. 2 (Rinnovo carta del conducente)	Art. 4 paragr. 3 (Sostituzione carta del conducente)	Art. 5 paragr. 1 (Termini controllo tecnico periodico veicolo a motore)	Art. 5 paragr. 2 (Validità certificato di revisione)	Art. 7 paragr. 1 (Validità licenza comunitaria trasporto merci su strada)	Art. 7 paragr. 2 (Validità attestato del conducente)	Art. 8 paragr. 1 (Validità licenza comunitaria trasporto passeggeri)
Austria		X	X	X					
Belgio					X	X			
Bulgaria			X	X	X	X	X	X	X
Cipro		X	X	X			X	X	X
Croazia	X				X	X			
Danimarca		X			X	X			
Estonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Finlandia		X			X	X			
Francia					X	X			
Germania					X	X			
Grecia					X	X			
Irlanda	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Italia									
Lettonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lituania	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lussemburgo	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Malta					X	X	X	X	X
Paesi Bassi					X	X			
Polonia		X			X	X			
Portogallo									
Regno Unito					X	X	X		X
Repubblica Ceca									
Romania		X	X	X	X	X	X	X	X
Slovacchia					X	X			
Slovenia	X	X			X	X			
Spagna	X	X			X	X	X	X	X
Svezia		X	X	X					
Ungheria					X	X			

Gazzetta ufficiale C 190 I

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
8 giugno 2020

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 190 I/01	Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Polonia, Pandemia di Covid-19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]	1
2020/C 190 I/02	Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Danimarca, Pandemia di Covid-19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]	2

IT

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

**Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del
regolamento (UE) 2020/698 da parte della Polonia****Pandemia di Covid-19**

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 190 I/01)

Oltre alle informazioni trasmesse dalla Polonia alla Commissione in data 29 maggio 2020 e riportate nella comunicazione pubblicata nella GU C 183 I del 3 giugno 2020, pag. 1, la Polonia ha informato la Commissione di quanto segue:

Notifica da parte di: Polonia

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, **la Polonia ha informato la Commissione in data 3 giugno 2020** di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Polonia ha deciso di non applicare:

- articolo 11, paragrafo 1, relativo al rinnovo delle licenze dei macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾;
- articolo 11, paragrafo 2, relativo all'effettuazione dei controlli periodici cui sono sottoposti i macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE.

⁽¹⁾ Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Danimarca

Pandemia di Covid-19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 190 I/02)

Notifica da parte di: Danimarca

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, la **Danimarca ha informato la Commissione in data 4 giugno 2020** di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Danimarca ha deciso di non applicare:

- articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE;
- articolo 11, paragrafo 1, relativo al rinnovo delle licenze dei macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- articolo 11, paragrafo 2, relativo all'effettuazione dei controlli periodici cui sono sottoposti i macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

⁽³⁾ Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT

Gazzetta ufficiale C 193 I

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
9 giugno 2020

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 193 I/01

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Germania, Pandemia di Covid-19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)] 1

IT

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

**Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del
regolamento (UE) 2020/698 da parte della Germania****Pandemia di Covid-19**

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 193 I/01)

Notifica da parte di: Germania

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, **la Germania ha informato la Commissione in data 5 giugno 2020** di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Germania ha deciso di non applicare:

- articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT

Gazzetta ufficiale C 200 I dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno

15 giugno 2020

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 200 I/01	Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Slovenia, Pandemia di Covid-19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]	1
2020/C 200 I/02	Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte del Belgio, Pandemia di Covid-19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]	2

IT

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

**Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del
regolamento (UE) 2020/698 da parte della Slovenia****Pandemia di Covid-19**

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 200 I/01)

Notifica da parte di: Slovenia

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, la **Slovenia ha informato la Commissione in data 11 giugno 2020** di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Slovenia ha deciso di non applicare:

- articolo 3, paragrafo 1, relativo alla validità delle patenti di guida a norma della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE;
- articolo 11, paragrafo 1, relativo al rinnovo delle licenze dei macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;
- articolo 11, paragrafo 2, relativo all'effettuazione dei controlli periodici cui sono sottoposti i macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

⁽⁴⁾ Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte del Belgio

Pandemia di Covid-19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 200 I/02)

Notifica da parte di: Belgio

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, il **Belgio ha informato la Commissione in data 11 giugno 2020** di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che [Stato membro] ha/hanno deciso di non applicare:

- articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT